

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 230

Incremento del fattore sicurezza sui servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale: rettifica e integrazione DGR n. 180 del 20/2/2023.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore PO "Gestione, monitoraggio e controllo operativo dei servizi di TPRL", dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2256 del 29/12/2021 avente ad oggetto "*Incremento del fattore sicurezza sui servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale: approvazione degli schemi di Accordo tra le società di trasporto pubblico regionale (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano e Ferrotramviaria SpA) e Regione Puglia finalizzati al rilascio di agevolazioni tariffarie (art.30, co.1 della LR n.18/2002) in favore delle Forze di Polizia e dell'Esercito.*" è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Puglia, le imprese ferroviarie Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano e Ferrotramviaria e il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S, il Comando Legione dei Carabinieri Puglia, il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Con la stessa D.G.R., inoltre, è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Puglia, le su citate imprese ferroviarie e il Comando Forze Operative SUD dell'Esercito Italiano.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2255 del 29/12/2021 avente ad oggetto "*Incremento del fattore sicurezza a bordo treno nell'ambito della Regione Puglia: approvazione degli schemi di Accordo tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A. finalizzati al rilascio di agevolazioni tariffarie (art. 30, co. 1 della L.R. n. 18/2002) in favore delle Forze di Polizia e dell'Esercito.*", si è reso necessario approvare un'integrazione allo schema di accordo già esistente tra la Regione Puglia, Trenitalia e le Forze di Polizia e adottare un nuovo schema di accordo tra la Regione, la stessa società di trasporto e l'Esercito.

Sulla scorta di interlocuzioni con rappresentanti del Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare, della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e dell'Aeronautica Militare, con Delibera n. 180 del 20/2/2023 sono stati approvati gli schemi di Accordo fra le aziende di trasporto regionale (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano e Ferrotramviaria), Trenitalia S.p.A. e la Regione Puglia da sottoporre alla sottoscrizione della Marina Militare, della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e dell'Aeronautica Militare operanti all'interno del territorio regionale, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (*security*) dei viaggiatori sui mezzi di trasporto pubblico regionale attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

In fase di contatti finalizzati all'attuazione della citata Delibera si è rilevato che la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è di fatto incardinata nel Comando Marittimo Sud della Marina Militare e, pertanto, risulta necessario rettificare la citata Delibera;

Inoltre in fase successiva all'approvazione del citato atto è pervenuta nota, protocollata dalla Regione Puglia con prot. r_puglia/SP13/PROT/27/02/2023/0000028 del 27/02/2023 con la quale, considerati i riscontri positivi in termini di sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo ottenuti con la presenza di rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'Esercito Italiano in divisa sui mezzi di trasporto pubblico regionale, è stato manifestato interesse a contribuire all'iniziativa tesa al miglioramento delle condizioni di sicurezza sui mezzi pubblici, fornendo il proprio apporto a prevenire e contrastare attività illecite e criminali, da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, operanti nel territorio regionale.

Affinché sia possibile procedere in tal senso risulta necessario rettificare la Delibera n. 180 del 20/2/2023 e i relativi Accordi approvati inserendo la dizione *“Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera”* in luogo dei due soggetti distinti.

È, inoltre, necessario rettificare la stessa Delibera inserendo fra i firmatari anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia ed adottando quindi versioni rettificate degli Accordi già approvati, quale strumento disciplinante le azioni volte a migliorare ed integrare la sicurezza (*security*) dei viaggiatori sui mezzi di trasporto pubblico regionale attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

A mente dell’art. 30, co. 1 della L.R. n. 18/2002, la Regione ha facoltà di disporre agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti.

Le forme di agevolazione tariffaria individuate negli schemi di accordo, volte all’implementazione dei controlli di security a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale pugliese, non risultano previste nei contratti di servizio vigente. Così tale forma di agevolazione tariffaria va economicamente compensata nei limiti di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., nonché a fronte di compiuta rendicontazione da parte dell’impresa affidataria ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico dei Contratti di Servizio stipulati tra le Aziende presenti e la Regione Puglia.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 06/02/23 avente ad oggetto *“L.R. n. 18/2022 art. 27 c.4 – Autorizzazione abbonamento integrato “ferroviario - automobilistico”* la Regione ha autorizzato le società Ferrovie del Gargano s.r.l., Ferrotramviaria SpA, Ferrovie Appulo Lucane Srl e Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici Srl all’adozione di una nuova tariffa di abbonamento integrato *“ferroviario – automobilistico”* che, pertanto, risulta applicabile alle agevolazioni tariffarie previste negli accordi da approvare con il presente atto e in quelli già adottati con la DGR n. 2256 del 29/12/2021.

Sulla base delle considerazioni innanzi esposte, si rende necessario rettificare ed integrare la DGR n. 180 procedendo, con il presente atto all’approvazione di due schemi di Accordo tra la Regione Puglia, le imprese ferroviarie Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano, Ferrotramviaria, Trenitalia e:

- La Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Puglia);
- il Comando scuole A.M./3^a Reg. Aerea Bari;
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia

finalizzato ad incrementare il fattore di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.

La Regione Puglia, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, così come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alle società di trasporto interessate l’importo massimo destinato all’attuazione dei presenti Accordi.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

VISTE

- la D.G.R. n. 1466 del 15/9/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 302 del 7/3/2022, recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 7/3/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La Regione Puglia con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alle società di trasporto interessate l'importo massimo destinato all'attuazione dei presenti Accordi.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:

1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di rettificare la DGR n. 180 del 20/2/2023 (e i relativi schemi di accordo) inserendo la dizione "*Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera*" in luogo dei due soggetti distinti.
3. Di integrare la DGR n. 180 del 20/2/2023 (e i relativi schemi di accordo) con l'inserimento fra i firmatari degli Accordi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia la dizione;
4. Di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con La Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Puglia), il Comando scuole A.M./3^a Reg. Aerea Bari, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia e con le società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrovie del Gargano s.r.l. e Ferrotramviaria S.p.A., di cui all'allegato A al presente atto, per costituirne parte sostanziale;
5. di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con La Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Puglia), il Comando scuole A.M./3^a Reg. Aerea Bari, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia e con la società Trenitalia S.p.A., di cui all'allegato B al presente atto, per costituirne parte sostanziale;
6. di dare atto che risulta applicabile, alle agevolazioni tariffarie previste negli accordi da approvare con il presente atto e in quelli già adottati con la DGR n. 2256 del 29/12/2021, la nuova tariffa di abbonamento integrato "ferroviario – automobilistico", autorizzata dalla Regione con Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 06/02/23;
7. di delegare l'Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione degli Accordi di cui ai predetti allegati A e B al presente atto con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare

la data di effettiva sottoscrizione dell'atto alla data di decorrenza del medesimo, nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione;

8. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento e la notifica ai soggetti coinvolti;
9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

***Il Funzionario istruttore PO
"Gestione, monitoraggio e controllo operativo
dei servizi di TPRL"***

Giuseppe PASCAZIO

***Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e
TPL***

Giuseppe MERRA

***Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità***

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

***L'ASSESSORE PROPONENTE
L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile***

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;

- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:

1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di rettificare la DGR n. 180 del 20/2/2023 (e i relativi schemi di accordo) inserendo la dizione *“Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera”* in luogo dei due soggetti distinti.
3. Di integrare la DGR n. 180 del 20/2/2023 (e i relativi schemi di accordo) con l’inserimento fra i firmatari degli Accordi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia la dizione;
4. Di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con La Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Puglia), il Comando scuole A.M./3^a Reg. Aerea Bari, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia e con le società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrovie del Gargano s.r.l. e Ferrotramviaria S.p.A., di cui all’allegato A al presente atto, per costituirne parte sostanziale;
5. di approvare lo schema di Accordo da sottoscrivere con La Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Puglia), il Comando scuole A.M./3^a Reg. Aerea Bari, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia e con la società Trenitalia S.p.A., di cui all’allegato B al presente atto, per costituirne parte sostanziale;
6. di dare atto che risulta applicabile, alle agevolazioni tariffarie previste negli accordi da approvare con il presente atto e in quelli già adottati con la DGR n. 2256 del 29/12/2021, la nuova tariffa di abbonamento integrato *“ferroviario – automobilistico”*, autorizzata dalla Regione con Delibera di Giunta Regionale n. 61 del 06/02/23;
7. di delegare l’Assessore proponente o suo delegato alla sottoscrizione degli Accordi di cui ai predetti allegati A e B al presente atto con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell’atto alla data di decorrenza del medesimo, nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione;
8. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità tutti gli adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento e la notifica ai soggetti coinvolti;
9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE



Carmela Iadaresta
27.02.2023
20:00:48
GMT+00:00

ALLEGATI

Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO

FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI AL COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO DELLA MARINA MILITARE (INCLUSA LA DIREZIONE MARITTIMA DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA IONICA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA), AL COMANDO SCUOLE AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA DI BARI E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA A BORDO TRENO NELL'AMBITO DELLA REGIONE PUGLIA

fra

Ferrotramviaria, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n in persona del Dott., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data (di seguito, per brevità, denominata “Ferrotramviaria”)

e

Ferrovie Appulo Lucane, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n in persona del Dott., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data (di seguito, per brevità, denominata “Ferrovie Appulo Lucane”)

e

Ferrovie del Gargano, con sede in Viale Cap città, iscritta al Registro, Codice Fiscale e Partita IVA n in persona del Dott., nato a , nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, in virtù dei poteri conferiti dal CdA in data (di seguito, per brevità, denominata “Ferrovie del Gargano”) di seguito congiuntamente “imprese ferroviarie”

e

Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata da, che interviene ed agisce in qualità di (di seguito, per brevità, denominata “Regione”)

e

il **Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera)**, con sede in via, per il quale interviene nel presente atto, in qualità di

e

il **Comando scuole Aeronautica Militare/ 3^ Regione Aerea di Bari**, con sede in via, per il quale interviene nel presente atto, in qualità di

e

il **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia** con sede in via, per il quale interviene nel presente atto, in qualità di

(di seguito, per brevità, denominate Forze Armate e Comparto Sicurezza)

Premesso che

- Le imprese ferroviarie, che esercitano attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestiscono i servizi di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Puglia in virtù dei Contratti di Servizio vigenti;
- Il giorno 3 del mese di maggio dell'anno 2016 è stato sottoscritto tra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale (Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie Sud Est, Ferrovie del Gargano e Ferrotramviaria S.p.A.), le Forze dell'Ordine riconosciute ai sensi dell'art. 16 della Legge del 01/04/1981 n. 121, “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza” (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato) e la Regione Puglia, un Protocollo d'Intesa finalizzato unicamente a garantire una maggiore sicurezza dei viaggiatori a bordo dei mezzi di trasporto;

- la Regione Puglia ha chiesto la disponibilità alle imprese ferroviarie a proseguire tale collaborazione riconoscendo ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine un'agevolazione pari alla riduzione del 60% sul prezzo dell'abbonamento regionale, estendendo anche ai rappresentanti appartenenti all'Esercito un'agevolazione sugli abbonamenti pari al 50%.

Tutto ciò premesso

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "Accordo").

Art. 2

(Oggetto e finalità)

Obiettivo del presente Accordo è la prosecuzione dell'attività di impegno a favore dell'utenza al fine di garantire la percezione del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo dei mezzi di trasporto (treni) regionali in Puglia, favorendo anche un miglioramento della soddisfazione della clientela.

Art. 3

(Modalità di acquisto dell'abbonamento agevolato)

Gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, limitatamente ai confini territoriali amministrativi della Regione Puglia, potranno acquistare un abbonamento con un'agevolazione del 50% sul prezzo ordinario degli abbonamenti, con validità unicamente su treni regionali, ovvero limitatamente alla tratta ricadente all'interno del territorio regionale.

L'acquisto sarà possibile presso le biglietterie delle imprese ferroviarie previa esibizione, da parte dell'agente, del tesserino di riconoscimento.

Le imprese ferroviarie si riservano di attivare successivamente i canali di biglietteria automatica self service, il canale on line ed i Punti Vendita Esterni Autorizzati. Il predetto abbonamento agevolato è valido unicamente sui treni regionali.

Per quanto sopra non specificato valgono le Condizioni di Trasporto di ciascuna impresa ferroviaria.

Art. 4

(Modalità di ammissione al treno)

Prima di salire a bordo treno, gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, obbligatoriamente in divisa, devono segnalare la propria presenza al Personale di Accompagnamento (Capotreno e Capo Servizi Treno), consegnando l'apposito modulo di ammissione (allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti.

Sul modulo di ammissione deve essere indicato anche il contatto telefonico mobile, al solo fine di consentire al personale di accompagnamento di richiedere un supporto in caso di necessità. Le imprese ferroviarie si impegnano a garantire il corretto trattamento dei dati relativi all'utenza mobile in conformità a alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio da parte del personale di accompagnamento, gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza esibiranno il proprio tesserino di riconoscimento unitamente all'abbonamento agevolato in corso di validità.

In caso di sovraffollamento, gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza devono lasciare a disposizione dei viaggiatori il posto a sedere.

Qualora l'appartenente alle Forze Armate e Comparto Sicurezza non segnali la propria presenza mediante la consegna del modulo di ammissione (all. 1), ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di riconoscimento o l'abbonamento agevolato in corso di validità, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato secondo quanto previsto nelle Condizioni di Trasporto delle imprese ferroviarie.

Art. 5

(Supporto a bordo da parte degli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza)

Si ritiene che la presenza a bordo obbligatoriamente in divisa dei rappresentanti delle Forze Armate e Comparto Sicurezza, oltre a costituire un fattore deterrente, possa costituire, in questo particolare periodo, un efficace e non invasivo strumento di richiamo alle regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi di protezione sui mezzi di trasporto.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell'Accordo)

Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione, nonché di esecuzione del presente Accordo.

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:

- dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e Data Protection Office (DPO).

Per l'esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer DPO sono:

Per Ferrotramviaria S.p.A.

Titolare del Trattamento è **Ferrotramviaria S.p.A.**, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail _____ con sede legale in _____

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail _____

Per Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

Titolare del Trattamento è **Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.**, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail _____ con sede legale in _____

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail _____

Per Ferrovie del Gargano s.r.l.

Titolare del Trattamento è **Ferrovie del Gargano s.r.l.**, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail _____ con sede legale in _____

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail _____

Per **Regione Puglia** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per il **Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera)** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per il **Comando scuole Aeronautica Militare/ 3^a Regione Aerea di Bari** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per il **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 7

(Durata)

Il presente Accordo avrà validità dalla sua sottoscrizione fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia e, comunque, non oltre la data del 31.12.2033.

Le imprese ferroviarie comunicheranno prontamente alle Forze Armate e Comparto Sicurezza eventuali determinazioni della Regione Puglia di non procedere ulteriormente alla predetta compensazione.

Art. 8

(Aspetti economici e finanziari)

La Regione Puglia con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alle imprese ferroviarie l'importo massimo destinato all'attuazione del presente Accordo.

Dietro presentazione di rendiconto, la Regione corrisponderà alle imprese ferroviarie, per ogni abbonamento emesso e previa trasmissione di relativa fattura, la differenza tra l'importo corrisposto dall'abbonato e l'importo facciale dell'abbonamento.

A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, le imprese ferroviarie emetteranno fattura da liquidare con le modalità previste nel contratto di servizio sul conto corrente dedicato intestato a ciascuna impresa ferroviaria. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine indicato decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dal D. lgs. n. 231/2002.

Le imprese ferroviarie comunicheranno alla Regione Puglia gli abbonamenti emessi nell'intera annualità nel rispetto del plafond, determinato dall'Ente regionale con la DGR di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, rispetto al quale, entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese dovranno rendicontare. Le stesse imprese monitoreranno l'erogazione degli abbonamenti emessi, in coerenza con l'importo del suddetto plafond e, al raggiungimento della spesa prevista, dovranno sospendere senza ulteriori comunicazioni la vendita con l'agevolazione.

Resta comunque a carico dell'impresa ferroviaria l'eventuale superamento della spesa prevista dal plafond e alla Regione Puglia la facoltà di integrare la suddetta spesa, previa adozione di specifico atto di Giunta regionale.

Art. 9
(Risoluzione)

Nell'ipotesi in cui l'impresa ferroviaria non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Puglia oppure quest'ultima non garantisca, nell'ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei minori introiti derivanti dalla presente agevolazione, l'impresa ferroviaria si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo, con un preavviso da comunicare alle Forze Armate e Comparto Sicurezza almeno 20 giorni prima, senza nulla dovere alle stesse in termini economici.

Art. 10
(Codice Etico)

Le Forze Armate e Comparto Sicurezza operano nel rispetto delle norme contenute nel codice deontologico e nei regolamenti disciplinari/ordinamentali.

Dette norme, seppur non allegate al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, l'impresa ferroviaria e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Le imprese ferroviarie si impegnano a rispettare ciascuno il proprio "Codice Etico", pubblicato sulla pagina web di ciascuna impresa ferroviaria.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, le Forze Armate e Comparto Sicurezza e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione" e il DPR 16/4/2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, le Forze Armate e Comparto Sicurezza e le imprese ferroviarie avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.

Art. 11
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Le Forze Armate e Comparto Sicurezza e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all'implementazione delle misure ivi previste.

Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell'Accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.

A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati a mezzo posta elettronica certificata e con cifratura PGP.

Le imprese ferroviarie si impegnano a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 12
(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di _____ . Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 13
(Clausola di riservatezza)

Le Forze Armate e Comparto Sicurezza e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini dell'Accordo. Inoltre, le Forze Armate e Comparto Sicurezza e la Regione si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di ciascuna impresa ferroviaria che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'Accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.

Art. 14
(Clausola fiscale)

La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

_____ li, _____

Ferrotramvia S.p.A. _____

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. _____

Ferrovie del Gargano s.r.l. _____

Regione Puglia _____

Marina Militare Comando Marittimo Sud – Taranto _____

Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera) _____

Comando scuole Aeronautica Militare/ 3^a Regione Aerea di Bari _____

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia _____

Allegato 1

**MODULO DI PRESENTAZIONE AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
 APPARTENENTI AL COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO DELLA MARINA
 MILITARE (INCLUSA LA DIREZIONE MARITTIMA DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
 IONICA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA), AL
 COMANDO SCUOLE AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA DI BARI E AL
 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA A
 BORDO TRENO NELL’AMBITO DELLA REGIONE PUGLIA
 (da consegnare prima di salire a bordo)**

DISTRETTO/CASERMA DI APPARTENENZA

.....

N° TESSERA PERSONALE

CELLULARE
 (utilizzabile solo nella tratta sotto indicata)

STAZIONE DI PARTENZA

STAZIONE DI ARRIVO

.....

.....

DATA.....

FIRMA

.....



Carmela Iadaresta
27.02.2023
20:00:48
GMT+00:00

Allegato B

SCHEMA DI ACCORDO

FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI AL COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO DELLA MARINA MILITARE (INCLUSA LA DIREZIONE MARITTIMA DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA IONICA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA), AL COMANDO SCUOLE AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA DI BARI E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA A BORDO TRENO NELL'AMBITO DELLA REGIONE PUGLIA fra

Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta al potere di direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per la quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di in virtù dei poteri conferitigli con procura a rogito notaio in, del rep. rog. (di seguito, per brevità, "Trenitalia")

e

Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata da, che interviene ed agisce in qualità di

(di seguito, per brevità, denominata "Regione")

e

il **Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera)**, con sede in via, per il quale interviene nel presente atto, in qualità di

e

il **Comando scuole Aeronautica Militare/ 3^ Regione Aerea di Bari**, con sede in via, per il quale interviene nel presente atto, in qualità di

e

il **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia** con sede in via, per il quale interviene nel presente atto, in qualità di

(di seguito, per brevità, denominate Forze Armate e Comparto Sicurezza)

Premesso che

- Trenitalia, società che esercita attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce i servizi di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Puglia in virtù del Contratto di Servizio per gli anni 2018 - 2032, stipulato in data 14.06.2018;
- con deliberazione n. 34 del 15.01.2019 è stato approvato lo schema di accordo con le Forze dell'Ordine, al fine di incrementare il fattore sicurezza a bordo treni, relativo al Contratto di Servizio con Trenitalia S.p.A. e valido per tutta la durata dello stesso Contratto (2018 - 2032);
- la Regione Puglia ha chiesto la disponibilità di Trenitalia a introdurre, anche per gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, un'agevolazione pari alla riduzione del 50% sul prezzo dell'abbonamento regionale;
- le Parti ritengono che la presenza a bordo degli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza in divisa possa rappresentare un elemento deterrente per eventuali atti vandalici.

Tutto ciò premesso

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1**(Premesse e allegati)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "Accordo").

Art. 2**(Oggetto e finalità)**

L'Accordo regola la fruizione anche da parte degli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza delle agevolazioni per i servizi ferroviari regionali in 2^a (seconda) classe e per le relazioni interamente comprese nell'ambito della Regione Puglia

L'Accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi ovvero ad altre tipologie di treni né oltre il confine tariffario regionale.

Art. 3**(Modalità di acquisto dell'abbonamento agevolato)**

Gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, limitatamente ai confini territoriali amministrativi della Regione Puglia, potranno acquistare un abbonamento con un'agevolazione del 50% sul prezzo ordinario degli abbonamenti, con validità unicamente su treni regionali, ovvero limitatamente alla tratta ricadente all'interno del territorio regionale.

L'acquisto sarà possibile presso le biglietterie Trenitalia e le Agenzie di viaggio previa esibizione, da parte dell'agente, del tesserino di riconoscimento.

Trenitalia si riserva di attivare successivamente i canali di biglietteria automatica self service, il canale on line ed i Punti Vendita Esterni Autorizzati. Il predetto abbonamento agevolato è valido unicamente sui treni regionali limitatamente per i viaggi in 2^a classe.

Non è ammesso il cambio classe o l'acquisto del cambio servizio, né l'accesso a treni di altra categoria. Non è possibile acquistare la Carta Tutto Treno in appoggio all'abbonamento agevolato.

Per quanto sopra non specificato valgono le Condizioni di Trasporto di Trenitalia, consultabili anche sul sito internet www.trenitalia.com/it.

Art. 4**(Modalità di ammissione al treno)**

Prima di salire a bordo treno gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, obbligatoriamente in divisa, devono segnalare la propria presenza al Personale di Accompagnamento (Capotreno e Capo Servizi Treno), consegnando l'apposito modulo di ammissione (allegato 1) debitamente compilato in tutte le sue parti.

Sul modulo di ammissione deve essere indicato anche il contatto telefonico mobile, al solo fine di consentire al personale di accompagnamento di richiedere un supporto in caso di necessità. Trenitalia si impegna a garantire il corretto trattamento dei dati relativi all'utenza mobile in conformità a alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio da parte del personale di accompagnamento, gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza esibiranno il proprio tesserino di riconoscimento unitamente all'abbonamento agevolato in corso di validità.

In caso di sovraffollamento, gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza devono lasciare a disposizione dei viaggiatori il posto a sedere.

Qualora l'appartenente alle Forze Armate e Comparto Sicurezza non segnali la propria presenza mediante la consegna del modulo di ammissione (all. 1), ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di riconoscimento o l'abbonamento agevolato in corso di validità, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato secondo quanto previsto nelle Condizioni di Trasporto di Trenitalia.

Art. 5**(Supporto a bordo da parte degli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza)**

Si ritiene che la presenza a bordo obbligatoriamente in divisa dei rappresentanti delle Forze Armate e Comparto Sicurezza, oltre a costituire un fattore deterrente, possa costituire, in questo particolare periodo,

un efficace e non invasivo strumento di richiamo alle regole di distanziamento sociale ed utilizzo degli appositi dispositivi di protezione sui mezzi di trasporto.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell'Accordo)

Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione, nonché di esecuzione del presente Accordo.

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:

- dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e Data Protection Office (DPO).

Per l'esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer DPO sono:

Per **Trenitalia S.p.A.** Titolare del Trattamento è **Trenitalia S.p.A.**, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per **Regione Puglia** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per il **Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera)** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per il **Comando scuole Aeronautica Militare/ 3^a Regione Aerea di Bari** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Per il **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia** titolare del trattamento è il [ufficio], con sede legale in [città], [indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [e-mail].

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 7

(Durata)

Il presente Accordo avrà validità dalla sua sottoscrizione fino a quando i mancati ricavi derivanti da tale agevolazione saranno compensati dalla Regione Puglia e, comunque, non oltre la data del 31.12.2032.

Trenitalia comunicherà prontamente alle Forze Armate e Comparto Sicurezza eventuali determinazioni della Regione Puglia di non procedere ulteriormente alla predetta compensazione.

Art. 8

(Aspetti economici e finanziari)

La Regione Puglia con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alla società Trenitalia S.p.A. l'importo massimo destinato all'attuazione del presente Accordo.

Dietro presentazione di rendiconto, la Regione corrisponderà a Trenitalia, per ogni abbonamento emesso e previa trasmissione di relativa fattura, la differenza tra l'importo corrisposto dall'abbonato e l'importo facciale dell'abbonamento.

A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, Trenitalia emetterà fattura da liquidare con le modalità previste nel contratto di servizio sul conto corrente della Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT20X010050320000000014896 intestato a Trenitalia S.p.A. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine indicato decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dal D. lgs. n. 231/2002.

Trenitalia comunicherà alla Regione Puglia gli abbonamenti emessi nell'intera annualità nel rispetto del plafond, determinato dall'Ente regionale con la DGR di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, rispetto al quale, entro il 31 marzo di ogni anno, l'impresa dovrà rendicontare. La stessa impresa monitorerà l'erogazione degli abbonamenti emessi, in coerenza con l'importo del suddetto plafond e, al raggiungimento della spesa prevista, dovrà sospendere senza ulteriori comunicazioni la vendita con l'agevolazione.

Resta comunque a carico dell'impresa ferroviaria l'eventuale superamento della spesa prevista dal plafond e alla Regione Puglia la facoltà di integrare la suddetta spesa, previa adozione di specifico atto di Giunta regionale.

Art. 9

(Risoluzione)

Nell'ipotesi in cui Trenitalia non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Puglia oppure quest'ultima non garantisca, nell'ambito del contratto di servizio, il ripianamento dei minori introiti derivanti dalla presente agevolazione, Trenitalia si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo, con un preavviso da comunicare alle Forze Armate e Comparto Sicurezza almeno 20 giorni prima, senza nulla dovere alle stesse in termini economici.

Art. 10
(Codice Etico)

Le Forze Armate e Comparto Sicurezza operano nel rispetto delle norme contenute nel codice deontologico e nei regolamenti disciplinari/ordinamentali.

Dette norme, seppur non allegate al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, Trenitalia e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Trenitalia si impegna a rispettare il "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato, in lingua italiana ed inglese, sul sito internet www.fsitaliane.it.

Detto Codice Etico, seppur non allegato al presente Accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice Etico, le Forze Armate e Comparto Sicurezza e la Regione avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

La Regione si impegna a rispettare la legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione" e il DPR 16/4/2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme richiamate, le Forze Armate e Comparto Sicurezza e Trenitalia avranno il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.

Art. 11
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Le Forze Armate e Comparto Sicurezza e la Regione sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all'implementazione delle misure ivi previste.

Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell'Accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.

A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati a mezzo posta elettronica certificata e con cifratura PGP.

Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 12
(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 13
(Clausola di riservatezza)

Le Forze Armate e Comparto Sicurezza e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini dell'Accordo. Inoltre, le Forze Armate e Comparto Sicurezza e la Regione si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'intesa, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'Accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.

Art. 14
(Clausola fiscale)

La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

_____ li, _____

Trenitalia S.p.A. _____

Regione Puglia _____

Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare (inclusa la Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Ionica del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera) _____

Comando scuole Aeronautica Militare/ 3^ Regione Aerea di Bari _____

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Puglia _____

Allegato 1

**MODULO DI PRESENTAZIONE AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
APPARTENENTI AL COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO DELLA MARINA
MILITARE (INCLUSA LA DIREZIONE MARITTIMA DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
IONICA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA), AL
COMANDO SCUOLE AERONAUTICA MILITARE/3^A REGIONE AEREA DI BARI E AL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA A
BORDO TRENO NELL’AMBITO DELLA REGIONE PUGLIA
(da consegnare prima di salire a bordo)**

DISTRETTO/CASERMA DI APPARTENENZA

.....

.....

N° TESSERA PERSONALE

CELLULARE
(utilizzabile solo nella tratta sotto indicata)

STAZIONE DI PARTENZA

STAZIONE DI ARRIVO

.....

.....

DATA.....

FIRMA

.....